

Pubblicato il 05/03/2020



N. 02980/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07366/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7366 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Consiglia Acampora, Filomena Apicella, Mauro Ascione, Matilde Attanasio, Lucia Barbato, Giovannina Barbarino, Amina Belicchi, Paola Beneduce, Chiara Bianco, Donatella Blunda, Antonella Borriello, Stefania Campi, Carolina Casciello, Anna Maria Catanzano, Filippo Colombo, Giuliana Conversano, Francesco Costanzo, Margherita Cozzolino, Matteo Cudemo, Antonella De Luca, Sabrina De Palo, Matilde Di Feo, Adele Di Fratta, Errica Di Palma, Anna Rita Errichiello, Adriana Faienza, Francesca Fasano, Martina Ferlisi, Nunzia Ferrara, Maria Carmela Ferraro, Laura Fruttaldo, Lorenza Garau, Maria Cristina Giordano, Andrea Giovannini, Vincenza Golia, Ernesto Graziano, Sossio Sandro Graziano, Luigi Guarino, Matilde Iannaccone, Giada Iannuzzi, Gelsomina Iavarone, Mariaconcetta Inguanta, Anna Lama, Valmira Larashi, Isabella Laschera, Adolfo Lauri, Floriana Maggiolini, Fabiana Maiello, Valeria Manno, Giovanna Manzi, Danila Manca, Beatrice Marinelli, Marina Martino, Daria Migliore, Gabriella Migliozi, Daniela

Morena, Maria Giovanna Morf, Eulalia Nappi, Caterina Nazzaro, Carmen Orsi, Lucia Paciello, Francesca Parato, Greta Pasini, Gaetano Pastore, Francesca Peluso, Nadia Perruquet, Eva Pesce, Silvia Petroni, Cinzia Pieraccini, Barbara Pizzi, Sara Pochini, Alessio Rabbaglietti, Daniela Rettore, Consuelo Rizza, Agata Romeo, Bianca Roselli, Anna Russo, Graziella Maria Adriana Sanfilippo, Domenico Santonastaso, Giordano Sarta, Anna Saura, Sonia Sellitto, Maria Grazia Serretiello, Anna Sessa, Michela Sicignano, Valeria Spagnuolo, Annalisa Spallina, Giuseppe Spirito, Aldo Zaccarella, Giuseppina Zippo, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università della Calabria, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi Roma Foro Italico, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi Molise, Università degli Studi Torino, Università del Salento - Lecce, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Siena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa", Università della Calabria, Università degli Studi della Basilicata, Università De L'Aquila, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum", Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Roma "Roma Tre", Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Università degli Studi Internazionali di Roma "Unint", Libera Università Maria Ss. Assunta "Lumsa", Università

Europea di Roma, Università degli Studi di Milano "Bicocca", Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Enna "Kore", Università degli Studi di Messina, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Studi di Perugia non costituiti in giudizio;

Libera Università Kore di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

A) degli elenchi pubblicati dagli Atenei resistenti recanti i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno (di seguito, in breve TFA Sostegno 2019), laddove escludono i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 21/30 al test preselettivo svolto nei giorni 15 e 16 aprile 2019; B) dei bandi adottati dagli Atenei resistenti, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, con i quali venivano indette le procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno 2019, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta; C) del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano ammessi alle prove scritte «un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede» senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive; D) dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n. 158, con i quali gli Atenei resistenti

venivano autorizzati ad attivare i percorsi formativi de quibus, nella parte in cui confermano la disciplina dei test preselettivi nonché determinano il numero di posti e la loro distribuzione per ciascun Ateneo; E) qualora occorra del DM 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno», e del DM 10 settembre 2010 n. 249, recante «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»; F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2019;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, siccome idonei a seguito del conseguimento della sufficienza nei test preselettivi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACAMPORA CONSIGLIA il 29\7\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: C) dei decreti direttoriali pubblicati sui siti istituzionali degli Atenei (doc. 1), con i quali venivano approvate le graduatorie definitive di merito dei candidati ammessi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di II grado per l'A.A. 2019/2020, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti, in particolare: del decreto direttoriale dell'Università “Foro Italico” di Roma, pubblicato il 27 maggio 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi de L'Aquila, pubblicato il 27 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università Aldo

Moro di Bari, pubblicato il 19 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - UNIMORE, pubblicato il 25 giugno 2019; del decreto direttoriale della Libera Università Maria SS Assunta - Lumsa, pubblicato il 24 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università di Bergamo, pubblicato il 18 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, pubblicato il 7 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, pubblicato il 12 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, pubblicato il 19 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Macerata, pubblicato il 25 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi del Molise, pubblicato il 25 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università del Salento, pubblicato il 11 luglio 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Sassari - UNISS, pubblicato il 19 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Cagliari, pubblicato il 24 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi Enna Kore, pubblicato il 21 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi de Torino, pubblicato il 3 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università di Pisa, pubblicato il 26 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università di Siena, pubblicato il 21 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Firenze, pubblicato il 31 maggio 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Trento, pubblicato il 29 maggio 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato il 26 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, pubblicato il 4 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, pubblicato il 27 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato il 28 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi della Tuscia, pubblicato il 15 luglio 2019; del decreto direttoriale dell'Università di Genova, pubblicato il 17 luglio 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Foggia, pubblicato il 10 luglio 2019; del decreto direttoriale dell'Università Europea di Roma,

pubblicato il 15 luglio 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, pubblicato il 12 luglio 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, pubblicato il 19 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Udine, pubblicato il 20 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, pubblicato il 25 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pubblicato il 13 giugno 2019; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Salerno, di data e protocollo sconosciuti; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi Roma Tre, di data e protocollo sconosciuti; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi della Basilicata, di data e protocollo sconosciuti; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Catania, di data e protocollo sconosciuti; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Messina, di data e protocollo sconosciuti; del decreto direttoriale dell'Università degli Studi di Verona, di data e protocollo sconosciuti; del decreto direttoriale dell'Università della Calabria, di data e protocolli sconosciuti;

NEL RICORSO (R.G. N. 7366/2019) PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA A) degli elenchi pubblicati dagli Atenei resistenti recanti i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno (di seguito, in breve TFA Sostegno 2019), laddove escludono i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 21/30 al test preselettivo svolto nei giorni 15 e 16 aprile 2019; B) dei bandi adottati dagli Atenei resistenti, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, con i quali venivano indette le procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno 2019, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei test preselettivi e dissuperamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta; C) del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che

siano ammessi alle prove scritte «un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede» senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive; D) dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n. 158, con i quali gli Atenei resistenti venivano autorizzati ad attivare i percorsi formativi de quibus, nella parte in cui confermano la disciplina dei test preselettivi nonché determinano il numero di posti e la loro distribuzione per ciascun Ateneo; E) qualora occorra del DM 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno», e del DM 10 settembre 2010 n. 249, recante «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»; F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2019;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, siccome idonei a seguito del conseguimento della sufficienza nei test preselettivi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università della Calabria e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e

di Università' degli Studi Udine e di Università' degli Studi Roma Tre e di Università' degli Studi Roma Foro Italico e di Università' degli Studi Milano Bicocca e di Università' degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e di Università' degli Studi Molise e di Università' degli Studi Torino e di Università' del Salento - Lecce e di Università' degli Studi Bari e di Università' degli Studi Foggia e di Libera Università Kore di Enna e di Università' degli Studi Messina e di Università' degli Studi Pisa e di Università' degli Studi Perugia e di Università' degli Studi Siena;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugnate con i motivi aggiunti:

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del 17 luglio 2020. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO